



**ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO"**  
**SAN FELICE A CANCELLO**  
Via XXI Giugno – 81020 Telefax 0823 330840  
e-mail [CEIC870009@istruzione.it](mailto:CEIC870009@istruzione.it)

**TRINITY**  
COLLEGE LONDON  
Registered Examination Centre 42413



➤ **Oggetto: incarichi extraistituzionali del personale scolastico.**

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO" DI SAN FELICE A CANCELLO (CE)**

Mario Nocera, nato a Caserta il 08/07/1965, codice fiscale: NCRMRA65L08B963Y, dirigente scolastico dell'istituto Comprensivo Statale "ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO" Di Caserta, VIA XXI GIUGNO-CANCELLO SCALO, 81027 SAN FELICE A CANCELLO (CE)

### **COMUNICA**

Con riferimento all'oggetto, si ricorda quanto segue.

In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.lgs. n. 297/1994)
  - l'assunzione di **altri impieghi** da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in *part time* è successiva. Ciò significa che **neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto.**

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*» (art. 53, c. 7, D.lgs. n. 165/2001).

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l'assunzione di incarichi e di impieghi compilando l'apposito modulo da ritirare in segreteria, affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta **autorizzazione**.

A tal fine saranno valutati: a) **occasionalità/abitudine dell'incarico**; b) **assenza/presenza di conflitto di interesse**; c) **non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio**, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

[https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri\\_generali\\_in\\_materia\\_di\\_incarichi\\_vietati.pdf](https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf)

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l'autorizzazione:

- si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche
- si intende negata in ogni altro caso.

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l'art. 25, c. 6, D.lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.

Segue [Vademecum sul regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici](#)



Il Dirigente Scolastico

Prof. *Mario Nocera*

*Mario Nocera*

## Vademecum sul regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici

### Inquadramento generale

In forza degli artt. 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro con l'esclusione delle sole cariche

in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
- l'assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di **lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50%** di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 29/11/2007). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in *part time* è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro *part time* elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto. Si segnala tuttavia che, su quest'ultimo punto, qualche USR ha assunto una posizione divergente (si veda la nota USR Campania prot. n. 43440 del 01/09/2022).

Al di fuori delle ipotesi di incompatibilità sopra richiamate, i dipendenti pubblici non possono comunque svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o **previamente autorizzati** dall'amministrazione di appartenenza. A tal fine devono essere valutati i seguenti profili: a) occasionalità/abitudine dell'incarico; b) assenza/presenza di conflitto di interesse; c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio.

Fanno eccezione le cosiddette **attività libere**, ovvero quelle che non necessitano di autorizzazione (art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001):

- *collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili*
- *utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni*

*industriali*

- *partecipazione a convegni e seminari*
- *incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate*

- *incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo*
- *incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita*
- *attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica*

### **Presenza di servizio – in occasione della presa di servizio del personale a t.i./f.d.:**

- il dipendente sottoscrive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Detta dichiarazione implica l'assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola
- è opportuno che il dipendente, in quella sede, dichiari anche attività che ritiene compatibili con l'assunzione dell'impiego alle dipendenze della scuola poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al dirigente e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte se non previa autorizzazione del dirigente stesso

### **Conseguenze:**

- se il dipendente svolge una attività incompatibile, **NON può assumere l'impiego alle**

### **dipendenze della scuola**

- le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere accolte – anche là dove non subordinate alla valutazione di opportunità da parte del dirigente – senza che sia soddisfatta la condizione di cui sopra
- in particolare, **non è possibile “aggirare” una incompatibilità mediante la concessione dell'aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a *part time***, poiché la sussistenza di un'attività incompatibile impedisce l'instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola
- la dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale il dirigente ha obbligo di denuncia
- la corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).

### **Personale ATA**

Dato che l'art. 508 TU istruzione è riferito al solo personale docente, detto personale può svolgere una libera professione solo se titolare di un rapporto di lavoro *part time* con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

### Casi specifici

<b><u>TIPOLOGIA DI RAPPORTO ESTERNO</u></b>	<b><u>Compatibile previa autorizzazione</u></b>	<b><u>Non Compatibile</u></b>	<b><u>Da Valutare</u></b>	<b><u>Riferimenti normativi</u></b>
<b>Attività imprenditoriale individuale</b>		X		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957
<b>Assunzione di <u>cariche</u> in società di capitali a fini di</b>		X		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001
<b>lucro (presidente o amministratore delegato di SpA, Srl...)</b>				. artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957
<b>Titolarità di partecipazioni in società in nome collettivo (snc)</b>		X		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957
<b>Qualità di socio accomandatario</b>		X		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957
<b>Qualità di socio accomandante</b>	X			. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957
<b>Esercizio del commercio</b>		X		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957

<b>Assunzione di impieghi alle dipendenze di privati con contratti di lavoro subordinato</b>		X		Tranne il caso di dipendente <i>part time</i> non superiore al 50%
<b>Docenza all'Università o nei confronti di dipendenti pubblici</b>	X senza autorizzazioni			. art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001
<b>Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili</b>	X senza autorizzazioni			. art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001
<b>Libera professione e "professioni non regolamentate"</b>	X solo per docenti (anche <i>full time</i> ) e personale ATA in <i>part time</i> non superiore al 50%			. art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 . legge n. 4 del 2013
<b>Assunzione di cariche sociali in società cooperative (anche costituite ad esempio per l'edilizia popolare)</b>	X			. art. 61 DPR 3/1957 . Circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 1997
<b>Esercizio dell'impresa agricola</b>		X		. Cassazione, sez. lav., ordinanza n. 27420 del 01/12/2020 . Circolare della Funzione Pubblica n.
				6 del 1997 <b>(difforme</b>

				da Cassazione citata)
Esercizio dell'impresa familiare			X No se l'impegno è continuativo o con le caratteristiche della abitudine e professionalità	
Lavoro sportivo	X			. art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 <b>. D.M. 10/11/2023</b> <i>Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>
Scuola Guida			X No se l'impegno è continuativo o con le caratteristiche della abitudine e professionalità	. legge n. 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti ( <b>ma non nel caso di SNC– vedi sopra</b> )

<b>Co.co.co.</b> <b>presso Università e</b> <b>Centri di Ricerca</b>	X			. legge n. 240 del 2010
<b>Bed &amp; Breakfast</b>			X occorre valutare se vi è esercizio di attività imprenditor iale alla luce della normativa regionale sul turismo e sulle strutture ricettive	Risoluzioni Ministero delle Finanze: . n° 180/e del 14/12/1981 . n° 155 del 13/10/2000 . art. 51, c. 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)